



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini

- Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
delle scuole statali di ogni
ordine e grado della provincia
LORO SEDI
- Alle Organizzazioni sindacali del
Comparto Istruzione e Ricerca
della provincia
LORO SEDI
- Al Personale Comparto Scuola SEDE
Al Sito Web dell'Ufficio SEDE

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio del personale comparto scuola - Art. 3 DPR n. 395/88 – Anno 2020.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette copia dell'Atto Unilaterale – Art. 40, comma 3 ter, D.LGS. n. 165/01 concernente i "Criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale comparto scuola" sottoscritto l'11 maggio 2017 e l'Atto Unilaterale integrativo prot. n. 7967 del 26.04.2018.

Le domande per la concessione di tali permessi, indirizzate all'Ufficio VII- Ambito territoriale di Rimini- dovranno essere presentate, da parte del personale scolastico interessato, **all'Istituto di servizio entro il 15 novembre 2019.**

Tali domande dovranno essere redatte esclusivamente secondo il modello allegato, da compilarsi attentamente in ogni sua parte. In mancanza delle informazioni necessarie per la valutazione, la domanda non sarà presa in considerazione.

I Dirigenti Scolastici dovranno far pervenire allo scrivente Ufficio, **entro il 20 novembre p.v.**, le domande di cui trattasi, **previa verifica della completezza e correttezza dei dati,** sottoscritte nell'apposito spazio riservato alla scuola, **esclusivamente all'email usp.rn@istruzione.it**

Si comunica inoltre che per il personale a tempo determinato che, a causa di ritardi nel conferimento delle nomine, non abbia potuto produrre domanda entro il termine del 15 novembre, detto termine viene prorogato al 10 dicembre; in tal caso i Dirigenti Scolastici trasmetteranno tempestivamente allo scrivente le domande pervenute entro e non oltre l'11 dicembre p.v.

Le SS.LL. provvederanno a dare la massima diffusione della presente a tutto il personale.

Il Dirigente

Mario Maria Nanni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93

Dirigente: Mario Maria Nanni

Responsabili del procedimento: Claudia Nanni - Erica Fortini - Rosa Lombardi

**DOMANDA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE)
PER L'ANNO 2020**

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA
ROMAGNA - UFFICIO VII
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI
RIMINI
(per il tramite dell'Istituzione Scolastica di servizio)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Prov. _____ il _____
in servizio nell'a.s. 2019/20 presso la scuola _____
_____ in qualità di ¹:

Docente di:

- Scuola dell'Infanzia
- Scuola Primaria
- Scuola Secondaria di I° Grado per la Classe di Concorso _____
- Scuola Secondaria di II° Grado per la Classe di Concorso _____
- Incaricato di Religione Cattolica (barrare la casella che interessa)
 - Infanzia Primaria Secondaria I° grado Secondaria II° grado

Personale A.T.A. – con la qualifica di _____

consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazione mendace, nonché delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 **dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:**

TIPOLOGIA DI CONTRATTO a.s. 2019/20¹: TEMPO INDETERMINATO TEMPO DETERMINATO

Personale con contratto a tempo indeterminato

con contratto part time no si (se sì) numero ore _____ su _____

anzianità di servizio (escluso l'anno in corso)

numero anni di servizio di ruolo (escluso l'anno in corso) _____

numero anni di servizio non di ruolo (conteggiare anni interi o
anni con almeno 180 gg di servizio) _____

Personale con contratto a tempo determinato

con contratto fino al 31/8/2020 al 30/6/2020

con orario ridotto no sì (se sì) numero ore _____ su _____

anzianità di servizio (escluso l'anno in corso e solo se prestato in scuole statali o paritarie)

numero anni scolastici di servizio prestati con nomina di
supplenza annuale (fino al 31 agosto) _____

numero anni scolastici di servizio prestati con nomina fino al
termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) _____

numero anni scolastici di servizio prestati con contratti
temporanei per complessivi 180 gg. per A.S. _____

Già in possesso del seguente titolo:

- diploma di scuola secondaria di I° grado
- diploma di scuola secondaria di II° grado : _____
- diploma di laurea¹ triennale quadriennale specialistica magistrale : _____
- titolo post universitario _____

CHIEDE

di poter fruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per frequentare, **nell'anno solare 2020**, un corso di studio come di seguito specificato (è possibile indicare un solo corso):

- 1 Completamento di corso di studio per il quale siano già stati concessi i permessi retribuiti di cui trattasi, nei limiti della durata legale del corso di studi:**

- 2 Frequenza di corso finalizzato al conseguimento del seguente titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza o del ruolo di appartenenza o per l'accesso a qualifiche/ruoli superiori**

- 3 Frequenza di corso finalizzato al conseguimento di:**
 - a. titolo finale dei corsi abilitanti (compreso TFA) c/o _____
 - b. titolo per l'insegnamento su posti di sostegno c/o _____
 - c. titolo finale dei corsi di riconversione professionale c/o _____
 - d. titolo di studio di qualifica professionale _____
 - e. attestato professionale riconosciuto dall'ordinamento pubblico _____
 - f. 24 CFU/CFA utili per l'accesso alle procedure di reclutamento del personale docente della scuola _____
secondaria di primo e secondo grado
- 4 Frequenza di corso finalizzato al conseguimento di un titolo di grado superiore a quello già posseduto: diploma di laurea triennale, specialistica, magistrale** _____

- 5 Frequenza del seguente corso finalizzato al conseguimento di titolo di studio post-universitario, purché previsto dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute**

- 6 Frequenza di corso finalizzato al conseguimento del seguente altro titolo di pari grado a quello già posseduto** _____

A tal fine il /la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazione mendace, nonché delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 **dichiara sotto la propria responsabilità:**

- di essere **REGOLARMENTE** iscritto per l'a.s./a.a. 2019/2020 al ² _____ anno

in corso ¹

fuori corso ¹

di avere effettuato l'iscrizione in data _____ del corso di studi ³ _____

presso Istituto/Università _____

per il conseguimento del seguente titolo di studio ⁵ _____

- che la **durata legale complessiva** del suddetto corso per il conseguimento del titolo di studio è di anni ² _____
- di essere / non essere ¹ in possesso di titolo di studio di pari grado a quello richiesto,
- che nei precedenti anni ¹
 - non ha mai usufruito dei permessi per il diritto allo studio
 - ha già usufruito dei permessi per il diritto allo studio nei seguenti anni ²: _____ per frequentare il corso _____

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della Legge n. 196/03, autorizza l'Amministrazione Scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo ai fini istituzionali e necessari per l'espletamento dei procedimenti di cui alla presente domanda.

Data, _____

(Firma del richiedente)

N.B. LA MANCATA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA IN TUTTE LE SUE PARTI COMPORTA L'ESCLUSIONE PER MANCANZA DEI REQUISITI

Da compilare a cura dell'Istituzione Scolastica

Denominazione Scuola _____

Estremi di acquisizione della domanda: Prot. n. _____ del _____

**VISTO:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

(timbro lineare e firma)

NOTE:

- (1) Barrare con il simbolo X la voce che interessa.
- (2) Riportare l'anno o gli anni.
- (3) Riportare l'esatta denominazione del corso al quale si è iscritto e relativo a quello indicato.
- (4) Riportare per esteso l'esatta denominazione dell'istituzione scolastica frequentata (Scuola, Università, Facoltà, ecc.) con il relativo indirizzo specificando per le istituzioni non statali gli estremi del riconoscimento da parte dell'ordinamento pubblico italiano.
- (5) Riportare per esteso l'esatta denominazione del titolo di studio da conseguire.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

ATTO UNILATERALE – ART.40,COMMA 3 TER, D.LGS.N. 165/01 - CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE COMPARTO SCUOLA.

II DIRETTORE GENERALE

Con riferimento alle problematiche emerse in merito all'applicazione dell'Atto Unilaterale del 30 marzo 2017 concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il DIRITTO ALLO STUDIO del personale del comparto scuola (sottoscritto in via definitiva in data 11 maggio 2017, dopo l'esito positivo del controllo preventivo previsto dall' art. 5 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 123/2011) al fine di garantire modalità uniformi di applicazione ed evitare il verificarsi di un danno all'erario, sentite le Organizzazioni sindacali regionali,

- Considerato che l'accrescimento delle competenze e dello sviluppo professionale del personale scolastico, con il conseguente aumento della presenza di risorse professionali adeguatamente formate, rappresenta senz'altro una leva strategica fondamentale per un sostanziale incremento della qualità del servizio scolastico;
- Tenuto conto della particolare tutela, normativamente garantita, riconosciuta al lavoratore che deve contemperare lo sforzo intellettuale con l'impegno lavorativo;
- Ritenuto necessario limitare ogni possibile distorto utilizzo dei permessi retribuiti per il diritto allo studio che possa comportare pregiudizio per l'attività didattica e amministrativa delle Istituzioni scolastiche della regione Emilia – Romagna;
- Al fine di garantire un utilizzo responsabile e consapevole dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale scolastico;
- Visti gli Orientamenti applicativi dell'ARAN con particolare riguardo al numero _M166 del 25/09/2011;

DISPONE

All'art. 7 punto 4) dell'Atto Unilaterale citato, dopo la frase "certificare l'avvenuto collegamento alla piattaforma durante l'orario di lavoro.", viene aggiunto il seguente periodo: "A tal fine il dipendente, contestualmente alla domanda di fruizione di permessi, dovrà produrre preventiva certificazione dell'ente formativo che attesti che solo in quel determinato orario il dipendente potrà seguire le lezioni. Successivamente, il dipendente medesimo dovrà produrre certificazione dell'ente formativo che attesti che il dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse per via telematica nelle suddette giornate coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative.

II DIRETTORE GENERALE

Stefano Versari

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)

Via de' Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it PEC: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

ATTO UNILATERALE – ART.40,COMMA 3 TER, D.LGS.N. 165/01

**CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
DEL PERSONALE COMPARTO SCUOLA**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art.40, comma 4, del D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota prot.n.7354 del 19/04/2017 con la quale l'Ufficio Centrale per il Bilancio presso il MIUR attesta l'esito positivo (Visto n. 588 del 19/04/2017) del controllo preventivo previsto dall'art.5 - comma 2, lettera e) - del D.Lgs. n.123/2011 sull'ipotesi di Atto Unilaterale, corredata dalla prevista relazione tecnico finanziaria e dalla relazione illustrativa;

procede alla definitiva sottoscrizione dell'ipotesi del predetto Atto Unilaterale del 30/03/2017 nel testo allegato.

Bologna 11/05/2017

Il Direttore Generale
Stefano Versari



Firmato digitalmente da VERSARI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'
E RICERCA/80185250588



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

ATTO UNILATERALE – ART.40,COMMA 3 TER, D.LGS.N. 165/01

CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE COMPARTO SCUOLA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs.n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 3 del D.P.R. n. 395/ 1988, concernente il diritto allo studio;

VISTO il D.Lgs.n. 150 del 27/10/2009;

VISTO il CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre ed in particolare l'art.4, comma 4, che demanda alla contrattazione integrativa regionale la definizione dei criteri di fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio;

VISTA la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 che individua quale destinatario di detti permessi anche il personale con contratto a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;

CONSIDERATO che in data 16 novembre 2016 è stata sottoscritta l'ipotesi di C.I.R. "concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola" per il quadriennio 2017/2020 e che al fine della certificazione di cui all'art.40 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/01 la medesima ipotesi è stata trasmessa all'Ufficio Centrale per il Bilancio presso il MIUR;

VISTA l'Osservazione n. 398 del 22 dicembre 2016 con la quale l'UCB ha restituito, non vistata, l'ipotesi di C.I.R., ai sensi dell'art.7 del medesimo D.Lgs.n. 123/11, dando il termine di 30 gg dal ricevimento delle osservazioni per l'invio di controdeduzioni;

VISTE le controdeduzioni, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs.n. 123/11, inviate dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna all'Ufficio Centrale per il Bilancio presso il MIUR;

CONSIDERATO che con successiva Osservazione n. 34 del 23 febbraio 2017 l'Ufficio Centrale per il Bilancio presso il MIUR, pur prendendo atto delle controdeduzioni pervenute, ha confermato la precedente Osservazione n. 398 del 22 dicembre 2016;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

CONSIDERATO che, a seguito del ricevimento da parte dell'UCB delle citate Osservazioni n. 398/2016 e n. 34/2017, questo Ufficio ha proceduto alla riapertura della contrattazione con le Organizzazioni sindacali nelle sedute del 14/03/2017 e del 23/03/2017;

PRESO ATTO che le Organizzazioni sindacali non si sono rese disponibili a sottoscrivere la nuova ipotesi di accordo proposta da questo Ufficio al fine di conformarsi alle indicazioni dell'UCB;

VISTO l'art.40, comma 3 ter, del D.Lgs n. 165/2001 secondo il quale *"al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico – finanziaria previste dall'art.40 bis"*;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere con atto unilaterale, in via provvisoria e salvo successivi atti di adesione da parte delle OO.SS. di categoria, per non compromettere la regolare fruizione dei permessi di cui all'art.4, comma 4, del CCNL comparto scuola;

DISPONE

di provvedere, in via provvisoria ai sensi dell'art.40 – comma 3 - del D.Lgs. n. 165/2001 citato in premessa, con atto unilaterale come da successivi articoli:

ART. 1 (Campo di applicazione e destinatari)

1 - Il presente Atto si applica a tutto il personale del comparto scuola (docente, educativo ed ATA) in servizio presso le istituzioni scolastiche dell'Emilia Romagna.

2 – Può usufruire dei permessi retribuiti:

- a) il personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato indipendentemente dalla consistenza oraria del posto occupato o dalla eventuale prestazione del servizio a tempo parziale;
- b) il personale docente, educativo, ed ATA con contratto a tempo determinato assunto fino al termine dell'anno scolastico o fine al termine delle attività didattiche, nonchè il personale con contratto annuale per l'insegnamento della religione cattolica;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

ART. 2 (Determinazione del contingente)

1 – Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il 3% delle unità di personale in servizio in ogni anno scolastico e in ciascuna provincia, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimali anche inferiori al 50%.

2 - I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale determineranno annualmente il numero complessivo dei permessi concedibili applicando l'indice percentuale precisato nel precedente comma al totale delle unità di personale in servizio in organico di fatto su posti, cattedre e spezzoni orari per il personale docente (compresi i posti di sostegno, anche in deroga, ed i docenti di religione cattolica) e su posti interi ed a orario ridotto per il personale ATA.

3 – Il contingente così determinato sarà suddiviso proporzionalmente sulla base della rispettiva consistenza tra:

- a) personale docente della Scuola dell'Infanzia;
- b) personale docente della Scuola Primaria;
- c) personale educativo;
- d) personale docente degli Istituti di istruzione secondaria di I grado;
- e) personale docente degli Istituti di istruzione secondaria di II grado;
- f) personale ATA (considerato complessivamente senza distinzione per profili professionali).

4 – Laddove necessario e possibile, i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale opereranno compensazioni fra i contingenti determinati ai sensi del precedente comma, ovviamente nel rispetto del limite massimo previsto del 3% delle unità di personale in servizio in ciascun anno scolastico.

5 – Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al numero dei permessi complessivamente concedibili a livello provinciale, verranno determinati due distinti contingenti per il personale docente ed ATA, ciascuno corrispondente al 3% della rispettiva consistenza organica.

6 - Nel caso di eccedenza di domande del personale docente, i permessi saranno distribuiti prioritariamente fra i diversi gradi e ordini di scuola e successivamente fra le diverse classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado nella misura del 3% delle relative consistenze organiche con gli stessi criteri di cui al comma precedente.

7 – Al termine delle operazioni gli Uffici di Ambito Territoriale comunicheranno alla Direzione Generale la situazione dei rispettivi territori segnalando il numero dei permessi concessi nel rispetto del 3% nonché l'eventuale sussistenza di richieste non accolte o al contrario di permessi inutilizzati.

ART. 3 (Termine di presentazione delle domande)

1 - Le domande di concessione dei permessi retribuiti devono essere presentate agli Uffici di Ambito Territoriale tramite l'istituto di servizio, entro il termine del 15 novembre di ogni anno, con



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

riferimento ai permessi da usufruire nel corso dell'anno successivo. Limitatamente ai permessi relativi all'anno solare 2017 la scadenza delle domande è fissata al 30 novembre 2016.

2 – Per il personale a tempo determinato che, a causa di ritardi nel conferimento delle nomine, non abbia potuto produrre domanda entro il termine di cui al comma 1, detto termine viene prorogato al 10 dicembre, ferma restando la possibilità di accoglimento in relazione alle disponibilità del contingente determinato ai sensi dell'art.2.

ART. 4 (Formulazione della domanda e documentazione)

1 - Le domande, redatte in carta semplice, devono contenere, oltre all'esplicita richiesta di concessione dei permessi di cui all'art. 3 del D.P.R. 395/1988, i seguenti dati, da dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita);
- b) tipo di corso da frequentare;
- c) prevedibile durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare, in relazione al probabile impegno di frequenza;
- d) sede di servizio;
- e) ordine e grado di scuola, per personale docente ed educativo;
- f) profilo professionale per il personale ATA;
- g) numero anni scolastici con contratti fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche per il personale a tempo determinato;
- h) numero ore di servizio settimanali per il personale docente e ATA con contratto a tempo determinato ;
- i) indicazione di eventuale richiesta di rinnovo dei permessi ovvero indicazione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso;
- j) anzianità complessiva di servizio di ruolo (escluso l'anno in corso) e non di ruolo.

ART. 5 (Corsi di studio, specializzazione, qualificazione professionale che danno titolo alla concessione dei permessi retribuiti)

1 – Costituisce titolo per la concessione dei permessi retribuiti la frequenza dei corsi di studio di seguito indicati in ordine di priorità:

- 1) completamento di corsi di studio per i quali siano già stati concessi i permessi retribuiti di cui trattasi, nei limiti della durata legale del corso di studi;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

- 2) corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio del ruolo o della qualifica di appartenenza o per l'accesso a ruoli o a qualifiche superiori;
- 3) corsi finalizzati al conseguimento del titolo finale dei corsi abilitanti (compresi i TFA) e per l'insegnamento su posti di sostegno nonché corsi di riconversione professionale, titoli di studio di qualifica professionale, attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
- 4) corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea triennale o specialistica (o titolo equipollente);
- 5) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute;
- 6) corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di pari grado a quello già posseduto;

In caso di insufficienza del contingente disponibile il personale frequentante la stessa tipologia di corsi fra quelli sopra indicati è graduato sulla base dei seguenti parametri:

- a) anzianità di ruolo e pre-ruolo per la cui valutazione si applicano le indicazioni del CCNI sulla mobilità;
- b) minore età;
- c) a parità di condizione verranno ammessi al beneficio i soggetti che non hanno mai usufruito di tali permessi.

2 - Con gli stessi criteri ed in subordine al personale in servizio con contratto a tempo indeterminato sarà graduato il personale docente, educativo ed ATA con contratto di lavoro a tempo determinato.

3 - I permessi sono concessi anche per la frequenza fuori corso solo all'interno della residua capienza, dopo l'accoglimento delle domande prodotte dal personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nel periodo di durata legale del corso di studio.

ART. 6 (Formazione delle graduatorie e modalità di concessione dei permessi)

1 - I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale procederanno direttamente alla valutazione delle domande presentate procedendo a formulare le graduatorie dei richiedenti e accoglieranno le istanze nel limite del contingente del 3% del personale in servizio di cui all'art. 2 del presente contratto.

2 - Compilate le graduatorie in parola, le stesse saranno pubblicate all'albo degli Uffici di Ambito territoriale e delle scuole entro il 30 novembre di ogni anno. Per le graduatorie relative all'anno 2017, il termine è prorogato al 15 dicembre 2016.

3 - Avverso le graduatorie, pubblicate mediante affissione all'albo dell'Ambito territoriale, è ammesso reclamo al Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale, entro il termine di 5 giorni dalla loro pubblicazione.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Il reclamo è deciso in via definitiva entro 10 giorni dal ricevimento ed il suo esito è comunicato direttamente all'interessato.

4 - I provvedimenti formali di concessione dei permessi saranno adottati dai competenti Dirigenti scolastici entro il 30 dicembre di ogni anno, salvo i casi previsti all'art. 3, comma 2.

ART. 7 (Durata e modalità di fruizione dei permessi)

1 - I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, coincidenti con l'orario di servizio, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi/esami. Essi decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2 - Per il personale docente a tempo determinato (sia con orario intero, sia con orario inferiore a cattedra) e per il personale ATA a tempo determinato (sia con orario intero, sia con orario inferiore a 36 ore settimanali), le ore di permesso complessivamente fruibili in ciascun anno scolastico compresi nell'anno solare di riferimento, sono proporzionalmente rapportate all'orario settimanale di servizio e alla durata del contratto.

3 - Il personale a tempo determinato potrà fruire delle ore di permesso concesse e non utilizzate nell'anno scolastico per il quale è stato stipulato il contratto, nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre dell'anno scolastico successivo qualora in tale anno sia nuovamente nominato fino al 31 agosto o al 30 giugno.

4 - I permessi sono usufruibili per la frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento dei titoli e/o attestati indicati nell'art. 5 del presente contratto e riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per l'effettuazione dell'eventuale tirocinio, nonché per il sostenimento dei relativi esami compreso l'esame di laurea. I medesimi permessi potranno essere fruiti anche nel caso in cui le lezioni, le attività didattiche e/o di laboratorio siano erogate con il sistema della formazione a distanza sempre che, ferma restando la presentazione della documentazione relativa all'iscrizione ed agli esami sostenuti, la piattaforma comunicata dall'ente formativo preveda tali attività in orario di servizio e i dipendenti iscritti alle attività formative on line siano in grado di certificare l'avvenuto collegamento alla piattaforma durante l'orario di lavoro.

5 - Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un'efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, contestualmente alla prima richiesta di permesso, comunica il piano di massima di utilizzo dei permessi.

6 - I permessi possono essere fruiti dagli aventi titolo utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio (permessi orari) e/o l'intero orario giornaliero di servizio (permessi giornalieri).

7 - Il personale scolastico che beneficia dei permessi ha titolo ad ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi. Inoltre, il medesimo personale non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

8 - Il personale mantiene comunque la facoltà di usufruire dei permessi di cui agli artt. 15, comma 1, e 19, comma 7, del CCNL (partecipazione a concorsi o esami), nonché dell'aspettativa senza assegni per motivi di studio di cui all'art. 18, comma 2, dello stesso CCNL.

9 - I permessi di cui al presente Atto sono concessi in aggiunta a quelli previsti dall'art.64 per la partecipazione alle attività formative organizzate dall'Amministrazione o svolte dalle Università, Agenzia di supporto dell'autonomia o da enti accreditati.

ART. 8 (Certificazione)

1 - La certificazione relativa alla frequenza dei corsi ed agli esami sostenuti, indipendentemente dal risultato degli stessi, deve essere rilasciata dall'organo competente e presentata al dirigente scolastico, subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno, salvo giustificato motivo. Il tirocinio e gli eventuali viaggi sono documentati con dichiarazione personale accompagnata da idonea certificazione relativa al sostenimento degli esami.

2 - Il personale con contratto a tempo determinato è tenuto a consegnare la certificazione prima della conclusione del rapporto di lavoro.

3 - Il personale che fosse chiamato a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzo, ecc.) dovrà presentare la documentazione al Dirigente scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine dell'anno scolastico di riferimento.

4 - La mancata produzione della certificazione o della dichiarazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990.

ART. 9 (Vigenza)

Il presente Atto, come previsto dell'art.40 – comma 3 - del D.Lgs. n. 165/2001, è emanato in via provvisoria fino alla successiva sottoscrizione del contratto negoziale tra le parti e comunque non oltre il 31/12/2020.




*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

ART. 10 (Contenzioso)

1 – Avverso i provvedimenti emanati in osservanza del presente Atto è ammessa impugnativa con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente.

Bologna 11/05/2017

Il Direttore Generale
Stefano Versari



Firmato digitalmente da
VERSARI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588